

FRANCIA***Conseil constitutionnel*, decisione n. 2019-783 QPC del 17 maggio 2019, *M. Nicolas S.*, sul superamento del tetto stabilito per le spese della campagna elettorale da parte di un candidato all'elezione presidenziale**

21/05/2019

Il *Conseil constitutionnel* è stato adito dalla *Cour de cassation*, che ha sollevato una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto il terzo comma del par. I dell'art. L. 113-1 del Codice elettorale, e l'art. 3 della legge n. 62-1292 del 6 novembre 1962 sull'elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale.

La prima disposizione contestata stabilisce che viene punito con un'ammenda di 3.750 euro e/o con un anno di carcere il candidato, in caso di scrutinio uninominale, o il capolista che oltrepassi il tetto delle spese elettorali, determinato in applicazione dell'art. L. 52-11 del Codice elettorale. L'art. 3 della legge n. 62-1292 del 6 novembre 1962 stabilisce, invece, l'obbligo, per i candidati all'elezione presidenziale, di rispettare, nel corso della campagna elettorale, il tetto fisato per le spese elettorali. Qualora la Commissione nazionale dei conti di campagna e dei finanziamenti politici constati che un candidato abbia sorpassato tale tetto, lo condanna a versare al *Trésor public* una somma uguale all'importo speso oltre la soglia stabilita per legge. L'interessato può impugnare tale decisione dinanzi al *Conseil constitutionnel*.

Il ricorrente nel giudizio *a quo* sosteneva che tali disposizioni violassero il principio del *ne bis in idem* e quello di necessità e di proporzionalità delle pene, nella misura in cui avrebbero consentito di avviare un procedimento penale e, quindi, potenzialmente, di irrogare sanzioni penali nei confronti dei candidati all'elezione presidenziale che fossero già stati sanzionati, a livello finanziario, per fatti identici, da parte della Commissione nazionale dei conti di campagna e dei finanziamenti politici e, in caso di ricorso, da parte del *Conseil constitutionnel*.

Dopo aver stabilito che le disposizioni contestate tendono a reprimere gli stessi fatti, il *Conseil constitutionnel* ha ricordato che la sanzione finanziaria irrogata dalla Commissione interviene in seguito all'esame, da parte della medesima e sotto il controllo del *Conseil constitutionnel*, dei conti di campagna di ciascun candidato all'elezione presidenziale. Al riguardo, ha considerato che, conferendo una natura sistematica a tale sanzione e prevedendo che il suo importo sia uguale a quello speso oltre la soglia, il legislatore ha inteso garantire il buon andamento dell'elezione del Presidente della Repubblica e, in particolare, il principio di uguaglianza tra i candidati nel corso della campagna elettorale. Prevedendo una repressione penale per gli stessi fatti, che esige la presenza di un elemento intenzionale e consente di tenere conto delle circostanze del reato e di adattare la severità della pena alla gravità dei fatti, il legislatore ha invece inteso sanzionare gli eventuali inadempimenti all'obbligo di probità dei candidati e degli eletti.

Il *Conseil constitutionnel* ha rilevato che la sanzione pronunciata dalla Commissione nazionale dei conti di campagna e dei finanziamenti politici è una sanzione finanziaria, rigorosamente pari all'importo del superamento constatato. Ha, quindi, una natura giuridica affatto diversa dalla pena detentiva prevista dal candidato perseguito per il reato di superamento del tetto delle spese elettorali.

Sulla scorta di queste considerazioni, si è considerato che le pene previste dalle disposizioni contestate riguardino discipline che proteggono interessi sociali distinti, con fini sanzionatori di natura diversa. Si è quindi esclusa la violazione del principio di necessità e di proporzionalità delle pene e, implicitamente, quella del *ne bis in idem*.

Il *Conseil constitutionnel*, ha, quindi, dichiarato le disposizioni contestate conformi alla Costituzione¹.

Céline Torrisi

¹ La decisione è reperibile *on line* alla pagina https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2019783qpc/2019783qpc.pdf.